

**PROTOCOLLO PER L'ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

tra

Agenzia per l'Italia Digitale, ente pubblico non economico - istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 - codice fiscale 97735020584, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, in persona del Direttore generale, D.ssa Alessandra Poggiani, legale rappresentante (di seguito, l'“**Agenzia**”)

e

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, in persona dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme avv. Paolo Panontin (di seguito l'“**Amministrazione**”)

di seguito denominate congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO OPERA NEL RISPETTO

- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il “Codice”);
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del Codice;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti-SPC;
- della determinazione commissariale n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione delle “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;

VISTO CHE

a) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

b) a tal fine l'Agenzia:

- contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
- detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
- assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
- supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;

c) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;

d) l'articolo 5, comma 1, del Codice dispone che *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

e) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, *“Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge*

27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71”;

f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che “L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”;

g) l'articolo 81, comma 2bis del Codice dispone che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”;

h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato”;

CONSIDERATO CHE

- i) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
- avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
 - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;

j) sulla base dei compiti definiti dalle norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h), anche ai fini di generare economie di scala per le pubbliche amministrazioni e facilitare gli adempimenti della normativa, risulta utile e necessario collegare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati alle piattaforme di pagamento che si realizzeranno sul territorio nazionale;

k) l'Amministrazione vuole offrire ad altre amministrazioni pubbliche e/o ai gestori di pubblici servizi ad essa facenti capo o comunque collegati, nonché eventualmente ad altri enti pubblici, dei servizi di tipo tecnologico regolati da appositi accordi e/o concessioni, che identificano l'Amministrazione come l'intermediario nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti;

l) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti;

Tutto quanto premesso visto e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Protocollo si intende per:

a) **Amministrazioni Pubbliche:** le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2 del Codice;

b) **Nodo dei Pagamenti-SPC:** la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra l'Amministrazione e/o le Amministrazioni aderenti e i Prestatori Abilitati messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dell'articolo 81, comma 2bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice;

c) **Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC:** i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione dal Prestatore Abilitato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC, così come descritti nelle Linee guida e nei relativi allegati;

d) **Protocollo:** il presente atto che regola, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore dell'Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti;

e) **Soggetto/i aderente/i:** le amministrazioni pubbliche e/o i gestori di pubblici servizi, nonché gli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegati all'Amministrazione che sottoscrive il Protocollo, al fine di aderire al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC e nel rispetto del Protocollo;

- f) **Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP):** sistema di pagamento online, gestito dall'Intermediario tecnologico, rivolto agli Utenti privati, avente l'obiettivo di rendere disponibile un servizio di pagamento in favore dell'Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti, che attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC garantisce il riversamento dei pagamenti sul conto corrente della banca tesoriera e/o cassiera dell'Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti;
- g) **Prestatore Abilitato:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del TUB, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC in quanto aderente al sistema in seguito alla sottoscrizione di apposito accordo di servizio con l'Agenzia;
- h) **Intermediario tecnologico:** l'Amministrazione che sottoscrive il presente protocollo, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e offre ai Soggetti aderenti un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici definiti dalle Linee guida e dai relativi allegati, gestendo per conto degli stessi Soggetti aderenti i servizi di front-office offerti all'Utente privato, nonché tutte le funzionalità di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC;
- i) **PEC:** posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- j) **Referente dei servizi:** la persona nominata dall'Amministrazione quale referente e responsabile del Protocollo nei confronti dell'Agenzia;
- k) **Referente Agenzia:** la persona nominata dall'Agenzia quale Referente del Protocollo nei confronti dell'Amministrazione e dei Soggetti aderenti;
- l) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore Abilitato per effettuare un pagamento a favore dell'Amministrazione e/o di uno o più Soggetti aderenti;
- m) **Linee guida:** il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati emanato dall'Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo, così come formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee guida e i relativi allegati, e precisamente:

Allegato A - “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”;

Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”.

2. Le espressioni riportate nei documenti appena citati hanno il significato per ognuna di esse specificato negli stessi documenti, salvo che il contesto delle singole clausole del Protocollo disponga diversamente.

3. L’Amministrazione, anche nella sua ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, rimane estraneo a tutto quanto concerne l’erogazione del servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento di volta in volta selezionato dall’Utente privato tra quelli Abilitati ai fini della richiesta dell’ordine di pagamento per l’esecuzione della relativa operazione di pagamento in favore dell’amministrazione beneficiaria del pagamento stesso.

Articolo 3

(Oggetto del Protocollo)

1. Oggetto del Protocollo è l’adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC da parte dell’Amministrazione, in qualità di amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, nonché nell’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute rispettivamente all’Amministrazione e/o ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori Abilitati, in ottemperanza di quanto stabilito dall’articolo 5 del Codice e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida.

2. Le procedure di cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale e in seguito in via definitiva e a regime, agli utenti del servizio per tutta la durata del Protocollo.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. L’Amministrazione si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all’adesione al sistema dei pagamenti offerto dal Nodo dei Pagamenti-SPC, sia nella qualità di beneficiaria dei pagamenti, sia nella qualità di Intermediario tecnologico per i Soggetti aderenti. Resta esclusa ogni responsabilità dell’Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per l’intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.

2. Le Parti si impegnano ad avviare la fase preliminare di test di cui al comma precedente entro e non oltre 60 (sessanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo.

3. L’Amministrazione, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegna a realizzare e mantenere l’infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la stessa

Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra l'Amministrazione e i Prestatori Abilitati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi abbiano come beneficiario del pagamento l'Amministrazione e/o i Soggetti aderenti.

4. Gli eventuali oneri per l'attivazione e l'adesione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.

5. Con la sottoscrizione del Protocollo, l'Amministrazione si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione, l'adesione da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o dei gestori di pubblici servizi ad essa facenti capo o comunque collegati, nonché ad ogni altro ente pubblico che possano assegnare all'Amministrazione il ruolo di operatore per l'intermediazione tecnologica nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti.

6. L'Amministrazione mette a disposizione l'infrastruttura tecnologica di connessione tra l'Agenzia e i Soggetti aderenti senza oneri a carico dell'Agenzia e previa verifica in capo ai Soggetti aderenti del possesso di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".

7. L'Amministrazione, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si obbliga ad inviare all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 8, ogni atto e/o lettera sottoscritta tra l'Amministrazione e i Soggetti aderenti, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Amministrazione per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.

8. Al riguardo, l'Amministrazione si obbliga ad inserire nell'atto e/o lettera sottoscritto tra l'Amministrazione e il Soggetto aderente per l'intermediazione tecnologica operata dall'Amministrazione ai fini dell'adesione al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, le seguenti informazioni, e segnatamente:

- anagrafica, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nominativo del rappresentante legale p.t., del Soggetto aderente;
- coordinate bancarie dei conti correnti da accreditare del Soggetto aderente, incluso l'IBAN di riferimento;
- codice fiscale del soggetto intestatario dei conti correnti relativi agli IBAN comunicati, laddove diverso dal codice fiscale del Soggetto aderente e relativo atto giustificativo dell'intestazione;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare del soggetto indicato dall'Amministrazione come

Referente dei pagamenti, nonché telefono, fax e indirizzo postale dell'Ufficio di appartenenza del Referente dei pagamenti;

- espressa delega rilasciata dal Soggetto Aderente al Referente dei servizi indicato dall'Amministrazione, affinché quest'ultimo possa, in nome e per conto del Soggetto aderente, eseguire ogni attività nei confronti dell'Agenzia laddove connessa e/o strumentale all'adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC da parte del Soggetto aderente, nonché all'erogazione dei relativi servizi in favore del Soggetto aderente.

9. L'Amministrazione, si impegna per ogni Soggetto aderente ad inviare all'Agenzia con le modalità che quest'ultima si riserva di indicare nel dettaglio preliminarmente all'atto dell'inoltro, le informazioni di cui al comma precedente e ogni altra informazione che dovesse risultare necessaria al funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC.

10. Per le attività svolte nell'ambito del Protocollo nulla è dovuto dall'Agenzia ai Prestatori Abilitati che, se del caso, saranno remunerati sulla base di accordi commerciali con l'Utente privato.

11. L'Amministrazione per sé, in qualità di amministrazione beneficiaria, e per conto dei Soggetti Aderenti, in qualità di loro Intermediario tecnologico, espone all'Utente privato i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione di pagamento in coerenza alle informazioni fornite al Nodo dei Pagamenti-SPC dai Prestatori Abilitati.

Articolo 5

(Durata e recesso)

1. La sottoscrizione del Protocollo comporta l'adesione nel tempo dell'Amministrazione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC, sia in qualità di amministrazione beneficiaria, sia nell'ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, fermo restando comunque in capo all'Amministrazione, l'obbligo di inviare all'Agenzia, ogni atto e/o lettera sottoscritta con i Soggetti aderenti, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Amministrazione per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Laddove, in pendenza dell'efficacia del Protocollo, le Linee guida emanate dall'Agenzia dovessero essere modificate e/o integrate, le Parti concordano sin da ora che le disposizioni contenute nelle Linee guida, come da ultimo modificate e/o integrate, risulteranno anche ex art. 1339 c.c. inserite nel presente Protocollo, altresì in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza necessità alcun ulteriore consenso tra le Parti.

3. Durante la vigenza del Protocollo, l'Agenzia e l'Amministrazione si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo di cui all'articolo 8 del presente Protocollo, con preavviso di 180

giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Articolo 6

(Trasparenza)

1. L'accordo di servizio in appendice all'Allegato B delle Linee guida prevede che il Prestatore Abilitato renda noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione, prima della richiesta dell'operazione stessa.
2. L'Amministrazione per sé, in qualità di amministrazione beneficiaria, e per conto dei Soggetti Aderenti, in qualità di loro Intermediario tecnologico, o il Soggetto aderente, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, deve rendere noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per eseguire tale operazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia.

Articolo 7

(Implementazioni tecnologiche e procedurali)

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il Referente dei servizi.
2. L'Amministrazione, anche in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, e l'Agenzia adeguano le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma che precede.

Articolo 8

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite in forma scritta esclusivamente tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it

Amministrazione: funzionepubblica@certregione.fvg.it

2. L'Amministrazione nomina quale "Referente dei servizi", ossia quale persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il soggetto sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:

Cognome: Ristagno

Nome: Antonina

Società: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Qualifica/Posizione: Direttore di servizio sistemi informativi ed e-government
Indirizzo postale Ufficio: Piazza dell'Unità d'Italia, 1 – 34121 - TRIESTE
Posta Elettronica: sistemiinformativi@regione.fvg.it – antonina.ristagno@regione.fvg.it
Telefono Ufficio: 0403774367
Telefono Mobile: 3357991980

3. L'Amministrazione delega il Referente dei servizi ad eseguire ogni comunicazione all'Agenzia tramite sistemi di PEC, inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all'attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire.
4. L'Amministrazione delega altresì il Referente dei servizi a ricevere ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia, anche nel caso in cui esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.

Articolo 9

(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.
2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Protocollo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Protocollo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del Protocollo, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
3. Tutto quanto non previsto dal Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.

Articolo 10

(Disposizioni generali)

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice

civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Articolo 11

(Clausola fiscale)

1. Il Protocollo è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

per l'Amministrazione

per l'Agenzia per l'Italia digitale